

7/11/2024



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

24/133/CU03/C7-C8

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO DELL'AUTORITÀ POLITICA
DELEGATA IN MATERIA DI DISABILITÀ, DI CONCERTO CON I MINISTRI
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DELLA SALUTE, DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI, PER LE MODALITÀ DI AUTOGESTIONE DEL BUDGET DI
PROGETTO**

Intesa, ai sensi dell'articolo 28, comma 8, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62

Punto 3) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'intesa con la richiesta di valutare le seguenti osservazioni, non vincolanti, rappresentate dalla Regione Lombardia:

1. All'art. 19 si rileva un disallineamento di tempistiche tra questo decreto e le indicazioni inserite nel DLgs 62/2024:

Art. 19 (Entrata in vigore)

Il testo dell'articolo prevede che: "1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".

Si chiede di valutare la richiesta di allineare l'entrata in vigore del decreto alle tempistiche già declinate dal Dlgs 62/2024 e nel dettaglio:

- **l'art. 24 comma 4** prevede che entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del Dlgs 62/2024, ovvero il **30 dicembre 2024** le Regioni stabiliscono le modalità di riordino e unificazione all'interno delle UVM delle attività e dei compiti svolte dalle stesse;
- **l'art. 29 comma 1**, prevede che le regioni disciplinino i profili soggettivi per l'individuazione per il referente dell'attuazione del progetto di vita;
- **l'art. 40 comma 2**, prevede l'applicazione del DLgs 62/2024 sul territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2026. Sono esclusi i territori interessati alla sperimentazione delle disposizioni relative alla valutazione multidimensionale e al progetto di vita (di cui all'art 33 del DLgs in parola) di durata annuale a partire dal **1° gennaio 2025**.

2. All'art. 1 invece sarebbe più opportuno definire una forma di delega giuridicamente più vincolante: si evidenziano perplessità rispetto alla formulazione dell'articolo con particolare riferimento alla riconduzione delle responsabilità nella gestione delle risorse finanziarie e della relativa rendicontazione nel caso di individuazione di un delegato che viene individuato attraverso lo

strumento “progetto di vita” che per quanto sia sottoscritto da funzionari pubblici non appare avere la stessa forza di altri atti di delega formale (es. procura).

Art. 1 (Finalità e definizioni)

Il testo dell’articolo al comma 2 lettera b indica quale responsabile dell’autogestione anche un soggetto delegato, come di seguito riportato.

*«responsabile dell’autogestione»: la persona con disabilità, il genitore del minore con disabilità, il tutore o amministratore di sostegno o il **soggetto delegato**, anche nel progetto di vita, a compiere i singoli atti occorrenti per l’autogestione e a garantire la rendicontazione.*

Si richiamano anche le esemplificazioni riportate nella relazione illustrativa (pag. 2) e nello specifico:

“Inoltre, potrebbe accadere che il progetto di vita deleghi espressamente il compimento di singoli atti a ad altra persona puntualmente identificata. Per esempio, potrebbe essere delegato il genitore di una persona maggiorenne con disabilità intellettuale priva di misura di protezione giuridica o una persona scelta dalla persona con disabilità visiva per maggiore fiducia e praticità rispetto al compimento del tutto da parte sua in prima persona”.

Roma, 7 novembre 2024

